



**CONSIGLIO REGIONALE**  
Assemblea legislativa delle Marche

---

# **REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE**

---

*Approvato con deliberazione n. 311/108 del 21.03.2023*

# **REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE**

## **TITOLO I -REGOLE GENERALI**

- Art. 1 – Finalità e contenuto
- Art. 2 – Responsabile del Cerimoniale
- Art. 3 – Regole di comportamento del personale di rappresentanza
- Art. 4 – Regole di comportamento dell'autista
- Art. 5 – Ordine delle precedenza delle cariche pubbliche
- Art. 6 – Regole integrative dell'ordine delle precedenza

## **TITOLO II – CERIMONIE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI**

- Art. 7 – Programma annuale
- Art. 8 – Progettazione
- Art. 9 – Gli inviti
- Art. 10 – L'assegnazione dei posti
- Art. 11 – La successione dei discorsi e dei momenti della cerimonia
- Art. 12 – La rappresentanza alle cerimonie

## **TITOLO III – VISITE UFFICIALI**

- Art. 13 – Programma, accoglienza, svolgimento e congedo

## **TITOLO IV – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE**

- Art. 14 – Regole generali
- Art. 15 – L'esposizione delle bandiere all'interno delle sedi del Consiglio Regionale

## **TITOLO V – STEMMMA DEL CONSIGLIO REGIONALE**

- Art. 16 – Riproduzione dello Stemma

## **TITOLO VI – I DISTINTIVI, I SEGNI E GLI ONORI**

- Art. 17 – Gli onori civili
- Art. 18 – Lutto pubblico

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 19 – Adempimenti burocratici

## **TITOLO I**

### **REGOLE GENERALI**

---

#### **Art. 1**

##### **Finalità e contenuto**

1. Il presente regolamento contiene l'insieme delle norme e dei principi che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale del Consiglio Regionale, le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi vari che impongono attuazione di regole di cerimoniale, al fine di garantirne l'ordinato svolgimento.
2. Esso disciplina, inoltre:
  - a. la gerarchia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica;
  - b. l'impiego dello stemma, della bandiera europea, nazionale e regionale;
  - c. gli eventi pubblici ufficiali promossi dal Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa delle Marche e non ufficiali promossi da privati con la partecipazione di organi rappresentativi del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa delle Marche, siano essi ricorrenti oppure occasionali ed i casi di lutto.

#### **Art. 2**

##### **Responsabile del Cerimoniale**

1. Al Responsabile del Cerimoniale spetta il compito di curare la vita di rappresentanza ufficiale dell'ente e dei titolari delle cariche rappresentative, nel rispetto del presente regolamento e delle norme di buon senso.
2. Il Responsabile del Cerimoniale ha cura di seguire tutti gli avvenimenti salienti per l'Ente e le ricorrenze significative per proporre iniziative opportune e organizza uno scadenziario aggiornato e particolareggiato degli eventi che riguardano la rappresentanza ufficiale dell'Ente, da sottoporre al Presidente del Consiglio Regionale entro il mese di novembre di ogni anno.
3. Per avviare e per gestire l'organizzazione del cerimoniale egli deve:
  - a. coordinare tutti gli interessati alla organizzazione stessa, opportunamente individuati dal Segretario del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa delle Marche;
  - b. individuare, unitamente al proponente dell'iniziativa, il luogo della cerimonia, i locali interessati, con gli accessi, gli itinerari e la gestione degli aspetti logistici;
  - c. informare, se necessario, l'autorità di pubblica sicurezza preposta per richiedere eventuali servizi d'ordine, di sicurezza e di viabilità, nonché i servizi sanitari, di protezione civile e quelli antincendio;
  - d. stilare il programma e darne informazione interna ed esterna;
  - e. proporre al Segretario Generale del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa delle Marche di affidare gli incarichi e disporre le presenze del personale addetto durante la cerimonia;
  - f. proporre gli inviti e disporre l'invio;
  - g. accertare le adesioni degli invitati;
  - h. registrare i partecipanti anche in conformità alla normativa per il contenimento del contagio da Covid-19;
  - i. disporre il piazzamento dei posti secondo l'ordine delle precedenza;

- j. nei convegni e manifestazioni pubbliche, comporre il tavolo di presidenza, individuare lo speaker, fornire istruzioni per la distribuzione del materiale;
- k. esercitare il controllo generale e presiedere gli aspetti organizzativi e formali al momento dell'evento.

### **Art. 3**

#### **Regole di comportamento del personale di rappresentanza**

1. Il personale di rappresentanza veste la divisa durante tutto l'intero turno di servizio assicurandosi che sia in perfetto ordine.
2. Durante il turno di lavoro mantiene un comportamento irreprensibile sul piano formale, anche durante i momenti in cui non è impegnato, limitando l'utilizzo del telefono solo per comunicazioni strettamente d'ufficio senza parlare ad alta voce e mantenendo un atteggiamento sempre dignitoso e solenne.
3. Nel momento in cui l'ospite fa ingresso o esce, si alza in piedi, saluta per primo con l'appellativo giusto, porge la mano solo se l'ospite la tende per primo, precede l'ospite camminandogli davanti sulla sinistra a passo normale.
4. Durante le cerimonie cura materialmente l'esposizione della bandiera all'esterno e all'interno della sede e appone le suppellettili, le guarnizioni d'arredo ed eventuale cancelleria.

### **Art. 4**

#### **Regole di comportamento dell'autista**

1. Nel corso delle cerimonie ufficiali nelle quali è richiesto il suo intervento, l'autista veste la divisa e staziona in prossimità dell'auto nei momenti di attesa.
2. Prende informazioni sull'ospite da ricevere per sapere chi è e con quale titolo appellarlo e si dota, eventualmente, di materiale idoneo al riconoscimento.
3. Si informa sul punto di arrivo dell'ospite in aeroporto o in stazione o in altro ambiente pubblico e adotta misure per farsi individuare.
4. Attende l'ospite all'esterno della vettura, lo saluta formalmente senza tendere per primo la mano. Se gli ospiti sono più di uno apre la portiera dell'ospite più importante, richiude la portiera lentamente dopo essersi accertato che l'ospite si sia accomodato e si occupa dell'eventuale bagaglio.
5. Preso posto in vettura, l'autista inizia il percorso, che ha precedentemente studiato ipotizzando anche percorsi alternativi. Mantiene un'andatura moderata costante, senza accelerazioni o frenate brusche evitando di arrecare disagio all'ospite.
6. Non osserva mai l'ospite dallo specchietto retrovisore, non avvia nessuna conversazione e non rivolge la parola all'ospite se non per informarlo della destinazione e di chi lo sta attendendo. Eventualmente, può informare l'ospite sugli spostamenti previsti dal programma della visita. A lui può essere affidato l'incarico di consegnare una copia del programma all'ospite. Risponde soltanto a domande

che gli rivolge l'ospite, non risponde al telefono, salvo che per chiamate attinenti al servizio in corso.

7. Si dota di tutti i numeri telefonici utili ed informa chi si trova nel luogo di destinazione circa i tempi di arrivo, dando notizia di eventuali ritardi.
8. All'arrivo, scende dalla vettura, apre lo sportello dell'ospite più importante ed attende che questi scenda, si occupa dell'eventuale bagaglio e accompagna l'ospite all'ingresso della destinazione accertandosi che questi sia accolto.

#### **Art. 5**

#### **Ordine delle precedenze delle cariche pubbliche**

1. Nelle cerimonie pubbliche, salvo l'ordine delle precedenze stabilito dal protocollo di Stato quando intervengono cariche statali, a livello territoriale vale quanto prescritto nella Sezione III del Testo Coordinato dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006 e 16 aprile 2008 "Disposizioni generali in materia di cerimoniale e disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche" adottato dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia (Allegato 1)

#### **Art. 6**

#### **Regole integrative dell'ordine delle precedenze**

1. Per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenze previsto dal Protocollo di Stato.
2. A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima volta. Nel caso in cui non si possa ricorrere ad alcuna precedenza si può ricorrere all'ordine alfabetico che, nel caso di rappresentanti ufficiali di enti, fa riferimento all'ente di provenienza.
3. Il consorte segue il coniuge, salvo nelle manifestazioni ufficiali formali ove prende il posto subito dopo i pari rango del coniuge se non vi è un settore destinato ai consorti.
4. Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a parità, il più anziano d'età.
5. Tutti gli altri invitati che non rientrano nell'ordine delle precedenze prendono posto secondo l'ordine di arrivo, salvo il criterio ausiliario dell'età.

## **TITOLO II**

### **CERIMONIE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI**

---

#### **Art. 7**

##### **Programma annuale**

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno viene approvato dall'Ufficio di Presidenza il programma delle manifestazioni e cerimonie da svolgersi nell'anno successivo, sulla base di ricorrenze previste da disposizioni regionali, nazionali o sovranazionali o particolari celebrazioni significative al fine di informare e sensibilizzare le persone su questioni importanti o progetti volti all'approfondimento di tematiche ritenute utili alla formazione di amministratori pubblici e soggetti preposti alle funzioni di indirizzo ed amministrative.
2. Per le ricorrenze o la celebrazione di particolari avvenimenti di interesse collettivo possono essere convocate sedute straordinarie aperte alla partecipazione di soggetti esterni come previsto dal comma 7) dell'art. 49 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio Regionale -Assemblea Legislativa delle Marche, comunque in misura non superiore a sei sedute in un anno.

#### **Art. 8**

##### **Progettazione**

1. A seguito dell'approvazione del programma degli eventi da parte dell'Ufficio di Presidenza, il Responsabile del Cerimoniale provvede a dare corso a tutti gli adempimenti organizzativi necessari per la realizzazione dell'evento. Per tali attività il Responsabile del Cerimoniale si avvale del personale in servizio presso la Segreteria Generale del Consiglio Regionale.

#### **Art. 9**

##### **Gli inviti**

1. Gli invitati sono scelti in base alla natura della manifestazione ed alle finalità che il Consiglio Regionale intende realizzare.
2. Spetta al Responsabile del Cerimoniale, a seguito delle direttive avute dal Presidente del Consiglio, stilare l'elenco degli invitati designati in relazione all'evento.
3. Degli invitati va steso un primo elenco alfabetico per annotare le risposte di adesione ed i dinieghi. Va quindi steso un elenco in ordine gerarchico, che sarà utilizzato per il posizionamento preliminare dei posti, ed un elenco alfabetico finale di coloro che hanno confermato, sul quale verrà aggiunta l'indicazione del posto assegnato a ciascuno, in modo da consentire al personale addetto di accompagnare l'ospite o di dare indicazione sulla collocazione del posto in sala.

4. L'invitato deve ricevere l'invito con congruo anticipo: minimo otto giorni, ma in genere 15/20 giorni almeno per le manifestazioni più importanti e per gli incontri conviviali. E' scortese inviare gli inviti alla vigilia dell'evento, salvo in casi particolari. Gli inviti vanno spediti non prima di trenta giorni precedenti l'evento.
5. All'invito devono essere allegati il programma e le eventuali indicazioni o documenti necessari per facilitare la partecipazione.
6. Il Responsabile del Cerimoniale avrà cura di ricevere conferma della presenza degli invitati tempestivamente e comunque almeno 24 ore prima della cerimonia.
7. L'invito è sempre personale. Se è presente un delegato dell'invitato, il Responsabile del Cerimoniale valuta, di caso in caso, quale posto assegnare a lui o ad un eventuale accompagnatore.

#### **Art. 10**

##### **L'assegnazione dei posti**

1. Il posto d'onore è quello al centro, e come tale va attribuito alla personalità di rango più elevato che prende parte all'iniziativa; la regola generale di assegnazione dei posti a fianco di quello d'onore, prevede che poi il posto più importante sia quello alla destra. Fra due posti a sedere vicini, il posto d'onore è quello di destra.
2. Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della presidenza il Presidente del Consiglio Regionale e gli oratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione in ordine di importanza o competenza con le modalità di cui al comma 1).
3. In platea siedono gli invitati e gli altri oratori. Gli oratori parlano dal leggio o podio, che sarà posto vicino al tavolo della presidenza e che raggiungono al momento dell'intervento. Alle spalle del tavolo della presidenza vanno posizionate le bandiere.

#### **Art. 11**

##### **La successione dei discorsi e dei momenti della cerimonia**

1. La cerimonia non inizia se non quando la personalità di rango più elevato ha raggiunto il suo posto.
2. Il Responsabile del Cerimoniale, nella stesura del programma della cerimonia, fissa il numero degli interventi, il tempo di ciascun discorso e di ogni altro momento della cerimonia.
3. Di norma, l'ordine dei discorsi è inverso al rango degli oratori.
4. Nelle cerimonie e nelle manifestazioni organizzate dal Consiglio Regionale, il Presidente del Consiglio apre l'evento. Seguono gli interventi ufficiali delle autorità locali, se presenti. Le conclusioni sono affidate al Presidente della Giunta Regionale o Assessore dallo stesso delegato.

5. E' possibile individuare uno speaker ufficiale della cerimonia che introduce gli oratori.

## **Art. 12**

### **La rappresentanza alle cerimonie**

1. Se la cerimonia è ufficiale il Presidente del Consiglio regionale interviene direttamente. In caso di impossibilità ad intervenire, il Presidente avrà cura di delegare, all'interno dell'ente, un proprio rappresentante, a partire dai Vice Presidenti, ai Consiglieri Segretari e in caso di impossibilità consultando i Presidenti dei Gruppi consiliari per accertare la disponibilità dei consiglieri regionali.
2. Altre forme di delega non costituiscono rappresentanza.
3. Della delega deve essere data notizia all'invitante.

### **TITOLO III VISITE UFFICIALI**

---

#### **Art. 13 Programma, accoglienza, svolgimento e congedo**

1. Fra le visite ufficiali si annoverano le visite di inizio e termine incarico.
2. Il Responsabile del Cerimoniale, in caso di visite ufficiali al Consiglio Regionale, avrà cura di redigere un programma puntuale con l'indicazione precisa dei tempi, dei luoghi e dei partecipanti ufficiali.
3. Il programma è tradotto nella lingua dell'ospite, se straniero, e contiene, inoltre, ogni notizia, riferimento e recapito utile.
4. L'ospite atteso è ricevuto dal Responsabile del Cerimoniale per essere condotto nell'ufficio del Presidente del Consiglio. Se l'ospite ha rango superiore è il Presidente del Consiglio che lo accoglie all'ingresso del Palazzo. L'ospite di pari rango è ricevuto dal Presidente al piano del suo ufficio o del luogo prescelto per l'incontro.
5. In esordio del colloquio sono ammesse riprese foto/video; al termine può effettuarsi lo scambio di doni, la fotografia ufficiale e l'incontro con la stampa.
6. Al termine l'ospite è accompagnato all'uscita con le stesse modalità dell'arrivo.

## **TITOLO IV**

### **ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE**

---

#### **Art. 14**

##### **Regole generali**

Le bandiere nazionale ed europea:

1. La Legge 22 del 5 febbraio 1998 e il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 hanno sancito che la bandiera nazionale e quella europea vengano esposte in maniera permanente all'esterno di tutti gli edifici pubblici; oltre ai casi previsti dalla suddetta normativa la bandiera nazionale e quella europea vanno esposte sui pubblici edifici nei giorni di solennità civile ed ogni qualvolta il governo ne disponga l'esposizione per eventi solenni particolarmente significativi di cui viene data comunicazione per il tramite della Prefettura competente territorialmente.
2. Le bandiere vanno esposte in buono stato, in posizione confacente e su di esse e sull'asta che le reca non possono essere applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo, sia che vengano esposte all'interno che all'esterno.
3. Se la bandiera nazionale è esposta insieme ad altre ad essa spetta il posto d'onore a destra se sono due o al centro se sono di più.
4. Quando si riceve un ospite straniero in forma ufficiale va esposta la bandiera straniera a fianco della bandiera italiana. Nello stretto periodo della visita, per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d'onore.
5. Nelle sedi istituzionali del Consiglio Regionale la bandiera della Regione Marche è posta, secondo l'ordine delle precedenze, accanto alla bandiera nazionale e a quella europea.

#### **Art. 15**

##### **L'esposizione delle bandiere all'interno delle sedi del Consiglio Regionale**

1. La bandiera nazionale, unitamente a quella europea e alla bandiera della Regione Marche vanno esposte:
  - a. nell'ufficio del Presidente del Consiglio Regionale unitamente alla foto ufficiale del Capo dello Stato in carica;
  - b. negli uffici dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
  - c. negli uffici dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
  - d. negli uffici dei titolari delle Autorità indipendenti;
  - e. nelle sale di rappresentanza del Consiglio Regionale;
  - f. nell'Aula Consiliare.
2. Le bandiere devono essere esposte su aste poste a terra alle spalle ed alla destra della scrivania del titolare della carica.

## **TITOLO V**

### **STEMMA DEL CONSIGLIO REGIONALE**

---

#### **Art. 16**

##### **Riproduzione dello Stemma**

1. Lo stemma del Consiglio regionale viene riprodotto a cura degli organi dello stesso:
  - a. sulla carta e sugli atti d'ufficio;
  - b. sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Consiglio;
  - c. sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinare dal Consiglio;
  - d. sulle pubblicazioni curate dal Consiglio (collana editoriale Quaderni del Consiglio Regionale);
  - e. sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
  - f. sul sito internet del Consiglio Regionale;
  - g. su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Consiglio Regionale intenda riprodurre il suo stemma.
2. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Presidente può revocare l'autorizzazione all'uso.

## **TITOLO VI**

### **I DISTINTIVI, I SEGNI E GLI ONORI**

---

#### **Art. 17**

##### **Gli onori civili**

1. Il Consiglio Regionale può tributare onori particolari a soggetti o ad eventi di riconosciuta rilevanza pubblica, intitolare aule ed affiggere targhe commemorative regionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
2. Le deliberazioni che dispongono onori di tale natura devono essere motivate da ragioni conformi ai valori stabiliti dallo Statuto Regionale e ai principi universali di libertà, democrazia e diritto.

#### **Art. 18**

##### **Lutto pubblico**

1. La solennità del lutto pubblico può essere disposta soltanto nel rispetto dei valori stabiliti dalla carta costituzionale ed ai principi universali di libertà, democrazia e diritto.
2. La bandiera nazionale, unitamente a quella europea e alla bandiera della Regione Marche sono poste a mezz'asta nel caso in cui venga deliberato dal Governo il lutto pubblico derivante, di norma, dal verificarsi di eventi luttuosi che riguardano cariche pubbliche nazionali o straniere o per fatti che coinvolgono tragicamente l'intera collettività.
3. Se gli eventi riguardano una particolare collettività, viene posta a mezz'asta la sola bandiera dell'istituzione che decreta il lutto, salvo che altre istituzioni si uniscano al lutto; la proposta di partecipazione al lutto da parte di istituzioni va inoltrata al Prefetto.
4. Alla bandiera possono essere adattati due nastri di velo nero, a cravatta (obbligatori per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri e in quelle esposte all'interno).
5. Nei casi di indizione del lutto nazionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di lutto per la scomparsa di persone che rivestono o abbiano rivestito una carica pubblica di rilievo regionale o che si siano distinte nell'esercizio di attività politica, scientifica, economica e sociale o si sia verificato un evento tragico di rilievo regionale o ne venga ricordato l'anniversario, può essere deliberato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari di iniziare la seduta del Consiglio Regionale con un minuto di raccoglimento annunciato dal Presidente del Consiglio Regionale.
6. Il Presidente del Consiglio Regionale in apertura di seduta rappresenterà la partecipazione al cordoglio dell'intero Consiglio Regionale.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

---

#### **Art. 19**

#### **Adempimenti burocratici**

1. Gli impegni di spesa che attengono alle cerimonie e manifestazioni contemplate dal presente regolamento vengono debitamente assunte, a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia di contabilità, con espresso riferimento ai rispettivi disposti che precedono, mediante formale determinazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sulla base di un progetto recante le motivazioni ed un congruo preventivo che ne giustifichi gli importi.

## **TESTO COORDINATO**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006  
(*G.U. n. 174 del 28 luglio 2006*) e

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008  
(*G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008*)

### **CAPO I**

#### **DELLE PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE**

#### **SEZIONE PRIMA**

#### **DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **(Ambito di applicazione)**

1. Le presenti disposizioni disciplinano le prescrizioni protocollari che regolano le cerimonie d'iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di ogni altra autorità pubblica, nonché quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato ovvero, in forma ufficiale, autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'art. 5 o nella categoria "A" di cui all'art. 9.

##### **Art. 2**

##### **(Cerimonie nazionali e cerimonie territoriali)**

1. Ai fini della presente disciplina:

- a) sono cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste nazionali **o di esequie di Stato**, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una delle autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5;
- b) sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella definizione di cui alla lettera a).

##### **Art. 3**

##### **(Cerimonie e relazioni internazionali)**

1. Per le cerimonie che rivestono carattere internazionale, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano e, in ogni caso, in presenza di autorità straniera che rivestono cariche omologhe a quelle nazionali comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5, si applica l'ordine di precedenza stabilito dallo stesso articolo 5.
2. In occasione di visite di Stato o ufficiali di autorità straniera, le prescrizioni del comma 1 possono essere integrate da determinazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

3. Nelle cerimonie territoriali che afferiscono a relazioni o rapporti intercorrenti tra Regioni e Stati esteri o enti territoriali interni a Stati esteri, in vista o a corollario, rispettivamente, di accordi o di intese tra gli stessi soggetti, si applicano, quanto alle precedenze tra le autorità, gli articoli 9 e 10, tenuti in considerazione, altresì, gli indirizzi in materia definiti dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

#### Art. 4

##### (Criteri di precedenza tra le cariche)

1. L'ordine delle precedenze stabilisce la posizione assegnata ad ogni carica rispetto alle altre nell'ambito di una pubblica cerimonia, con ciò determinando il rango protocollare spettante a ciascuna di esse.
2. Le autorità che partecipano alle cerimonie oggetto della presente disciplina prendono posto nell'ordine stabilito e secondo le prescrizioni contenute negli articoli 5 e 9.
3. In assenza di diverse prescrizioni **la definizione della posizione protocollare delle autorità non espressamente indicate negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si raggiunge mediante l'apprezzamento analogico-comparato della carica, delle funzioni e del grado di questi rispetto a quelli delle cariche individuate negli ordini.** Inoltre, costituiscono criteri ausiliari di determinazione dell'ordine: se riferiti alle istituzioni, l'anzianità di costituzione e l'ordine alfabetico; se riferiti al titolare, l'anzianità di assunzione della carica, l'ordine alfabetico nonché, da ultimo, l'anzianità anagrafica.

#### SEZIONE SECONDA

##### PRECEDENZE NELLE CERIMONIE NAZIONALI

#### Art. 5

##### (Ordine nazionale di precedenza)

1. In occasione di cerimonie nazionali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

#### CARICHE

#### CODICE

| Prima categoria                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Presidenti delle due Camere (1)         | A1 |
| Presidente del Consiglio dei Ministri   | A2 |
| Presidente della Corte Costituzionale   | A3 |
| Presidenti emeriti della Repubblica (2) | A4 |

| <b>Seconda categoria</b>                                                                                                                                                                                                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vice Presidenti delle due Camere (3)                                                                                                                                                                                      | B1  |
| Vice Presidente del Consiglio dei Ministri                                                                                                                                                                                | B2  |
| Vice Presidente della Corte Costituzionale                                                                                                                                                                                | B3  |
| Ministri <b>(4), (6)</b>                                                                                                                                                                                                  | B4  |
| Decano del Corpo diplomatico o, in assenza, Ambasciatore più anziano accreditato presso lo Stato italiano; Ambasciatore del paese cui la cerimonia si riferisce (5) e Ambasciatori d'Italia nella loro sede di titolarità | B5  |
| Presidente della Giunta regionale, in sede, e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, in sede <b>(6)</b>                                                                                              | B6  |
| Giudici costituzionali (7)                                                                                                                                                                                                | B7  |
| Ambasciatori accreditati presso lo Stato italiano                                                                                                                                                                         | B8  |
| Presidente del Consiglio regionale, in sede, e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, in sede                                                                                                       | B9  |
| Vice Ministri <b>(4)</b>                                                                                                                                                                                                  | B10 |
| Vice Presidente del Consiglio Superiore Magistratura                                                                                                                                                                      | B11 |
| Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione                                                                                                                                                                        | B12 |
| Presidente del CNEL                                                                                                                                                                                                       | B13 |
| Parlamentari membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere (3)                                                                                                                                                       | B14 |
| Sottosegretari di Stato (8)                                                                                                                                                                                               | B15 |
| Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, fuori sede (9)                                                                                                            | B16 |
| Senatori a vita <b>(3 bis)</b>                                                                                                                                                                                            | B17 |
| Presidenti di Gruppi parlamentari (3)                                                                                                                                                                                     | B18 |
| Presidenti di Commissioni, Comitati e delegazioni parlamentari bicamerali (3)                                                                                                                                             | B19 |
| Presidenti di Giunte e Commissioni parlamentari (3)                                                                                                                                                                       | B20 |
| Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, fuori sede <b>(10)</b>                                                                                                  | B21 |

| <b>Terza categoria</b>                                                                                                                            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Presidente del Consiglio di Stato                                                                                                                 | C1  |
| Presidente della Corte dei conti                                                                                                                  | C2  |
| Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione                                                                       | C3  |
| Presidenti Autorità indipendenti (11); Governatore della Banca d'Italia                                                                           | C4  |
| Avvocato generale dello Stato                                                                                                                     | C5  |
| Capo di Stato maggiore della Difesa                                                                                                               | C6  |
| Commissari straordinari del Governo (12)                                                                                                          | C7  |
| Membri del Parlamento nazionale <b>(3) (13)</b> e del Parlamento europeo (13)                                                                     | C8  |
| Segretari generali della Presidenza della Repubblica, delle Camere, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale (14) | C9  |
| Presidente Unioncamere                                                                                                                            | C10 |
| Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei                                                                                                    | C11 |
| Presidente del CNR                                                                                                                                | C12 |

| <b>Quarta categoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Prefetto, in sede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D1  |
| Sindaco, in sede (15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D2  |
| Presidente della Provincia, in sede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D3  |
| Presidente della Corte di Appello, in sede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D4  |
| Vescovo della Diocesi (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D5  |
| Segretari generali dei Ministeri (17) <b>(18)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D6  |
| <b>Capi di Gabinetto dei Ministeri e Capo della Polizia (18)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D7  |
| Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica (19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D8  |
| Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, Comandante generale Arma Carabinieri e Segretario generale della Difesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D9  |
| Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale, in sede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D10 |
| (Premi Nobel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D11 |
| Comandante generale della Guardia di finanza, <b>Direttore generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, Generali di Corpo d'Armata</b> e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate con incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale.                                                                                                                                                                             | D12 |
| Presidente del Consiglio di presidenza della Magistratura tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D13 |
| Vice Presidenti del Consiglio della Magistratura militare, del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti                                                                                                                                                                                                                                                                         | D14 |
| Presidente aggiunto Corte Suprema Cassazione, Procuratore generale aggiunto Corte Suprema Cassazione, Presidente Tribunale superiore acque pubbliche, Procuratore generale militare presso Corte Suprema Cassazione, Presidente aggiunto Consiglio di Stato, Presidente aggiunto e Procuratore generale Corte dei conti, Avvocato generale aggiunto dello Stato, Presidente Corte militare d'Appello, Presidente Commissione tributaria centrale | D15 |
| Vice Presidenti CNEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D16 |
| (Presidenti o segretari nazionali non parlamentari dei partiti politici rappresentati in Parlamento) (20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D17 |
| (Presidente della Confindustria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D18 |
| (Segretari generali dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D19 |
| (Scienziati, umanisti, artisti di chiarissima fama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D20 |
| (Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D21 |
| Presidenti nazionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEN)                                                                                                                                                                                                                                                                      | D22 |
| Ambasciatori di grado <b>(24)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D23 |

| <b>Quinta categoria</b>                                                                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Assessori regionali, in sede                                                                                                                                                                       | E1 |
| <b>Capi Dipartimento dei Ministeri (18)</b>                                                                                                                                                        | E2 |
| <b>Presidenti titolari di Sezione delle Magistrature Superiori, Procuratore generale aggiunto della Corte dei Conti</b> , Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, in sede | E3 |
| Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sede                                                                                                                | E4 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rettore dell'Università, in sede                                                                                                                                                                                                                                                                               | E5  |
| <b>Capo del Corpo forestale dello Stato, Comandante generale delle Capitanerie di Porto. Direttore AISE, Direttore AISI. Ispettori generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate</b>                                                                                              | E6  |
| <b>Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici (21)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | E7  |
| Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura                                                                                                                                                                                                                                                          | E8  |
| Componenti del Consiglio della Magistratura militare, dei Consigli di presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria                                                                                                                                            | E9  |
| Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane                                                                                                                                                                                                                                              | E10 |
| <b>Consoli di carriera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E11 |
| Presidente del TAR o sua sezione staccata, in sede                                                                                                                                                                                                                                                             | E12 |
| Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in sede                                                                                                                                                                                       | E13 |
| <b>Procuratore generale presso la Corte militare d'Appello</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | E14 |
| <b>Cancelliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana</b>                                                                                                                                                                                                                                             | E15 |
| Presidente del Consiglio nazionale forense                                                                                                                                                                                                                                                                     | E16 |
| Presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri e Presidente del Consiglio superiore delle Forze Armate                                                                                                                                                                                                        | E17 |
| Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali, in sede (22)                                                                                                                                                                                                                  | E18 |
| Avvocato distrettuale dello Stato, in sede                                                                                                                                                                                                                                                                     | E19 |
| Ordinario militare per l'Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                | E20 |
| Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in sede                                                                                                                                                                                                                                             | E21 |
| Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali, in sede                                                                                                                                                                                                                                    | E22 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E23 |
| Presidenti dei gruppi consiliari regionali, in sede                                                                                                                                                                                                                                                            | E24 |
| <b>Vice Segretari generali degli Organi costituzionali (23)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Segretari generali Consiglio Supremo di Difesa, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione e Procura generale presso la Corte di Cassazione, CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio della Magistratura militare, Autorità Garanti Indipendenti e Avvocatura dello Stato | E25 |
| <b>Vice Segretari generali dei Ministeri (18) (25)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | E26 |
| Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (22) (24)                                                                                                                                                                | E27 |

| <b>Sesta categoria</b>                                           |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Decorati di medaglia d'oro al Valore militare e al Valore civile | F1  |
| <b>Direttore generale delle Agenzie c.d. fiscali</b>             | F2  |
| Direttori generali titolari dei Ministeri (18) (25)              | F3  |
| Presidente del Consiglio comunale, in sede                       | F4  |
| Presidente del Consiglio provinciale, in sede                    | F5  |
| Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici | F6  |
| <b>Presidente o Direttore generale di Agenzie governative</b>    | F7  |
| Procuratore regionale della Corte dei conti, in sede             | F8  |
| Presidente della Commissione tributaria regionale, in sede       | F9  |
| Presidente del Tribunale, in sede (26)                           | F10 |

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in sede (27)                                                                             | F11 |
| <b>Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza, in sede</b>                                         | F12 |
| <b>Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in sede</b>                                                           | F13 |
| Questore, in sede; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali (22), in sede                        | F14 |
| Consiglieri regionali, in sede                                                                                                             | F15 |
| Garanti eletti dal Consiglio regionale, in sede; Difensore civico regionale, in sede                                                       | F16 |
| Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale, in sede (28)                                                                    | F17 |
| Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (22) (24) | F18 |

| <b>Settima categoria</b>                                                                                                                 |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede (22)                                     | G1  |
| Presidenti degli ordini professionali nazionali                                                                                          | G2  |
| Consoli onorari                                                                                                                          | G3  |
| Presidenti delle associazioni nazionali combattentistiche e d'arma riconosciute dal Ministero della difesa                               | G4  |
| Segretario generale Unioncamere                                                                                                          | G5  |
| Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in sede                                   | G6  |
| Presidente della Commissione tributaria provinciale, in sede                                                                             | G7  |
| <b>Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino, in sede</b>                                                    | G8  |
| Presidente di delegazione della Banca d'Italia, in sede                                                                                  | G9  |
| Presidi di Facoltà universitarie, in sede                                                                                                | G10 |
| Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia; Vice Presidenti del Consiglio provinciale e comunale, in sede                             | G11 |
| Presidente della Comunità montana, in sede                                                                                               | G12 |
| Assessori comunali e provinciali, in sede                                                                                                | G13 |
| Difensore civico comunale e provinciale, in sede                                                                                         | G14 |
| Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia, in sede                                                   | G15 |
| Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (22) (24) | G16 |

## NOTE

(1) Precede il più anziano di età. Seguono il Presidente del Consiglio dei Ministri all'estero, ovvero, sul territorio nazionale, quando questi intervenga rappresentando lo Stato in rapporti internazionali.

(2) I Presidenti emeriti della Repubblica prendono il primo posto se delegati dal Capo dello Stato a rappresentarlo. Nel Palazzo del Quirinale i Presidenti emeriti presenti seguono immediatamente, in ordine di assunzione della carica, il Capo dello Stato (in eventuale alternanza con i Presidenti degli organi costituzionali dello Stato).

(3) Secondo l'ordine risultante dalla determinazione delle Camere.

**(3 bis) Per età**

- (4) Secondo l'ordine di **istituzione o nuova** costituzione dei Ministeri, **come risulta verificato all'inizio di ogni mandato di Governo dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Ministri senza portafoglio seguono nell'ordine alfabetico.**
- (5) Nelle cerimonie internazionali afferenti il proprio paese l'Ambasciatore che intervenga in rappresentanza segue immediatamente il Ministro degli Affari Esteri o la carica che rappresenti lo Stato.
- (6) Il Presidente della Giunta regionale, in sede, precede i Ministri, fatta eccezione per il Ministro che intervenga in rappresentanza del Governo o in materia di propria competenza, ovvero quando sia presente il Capo dello Stato **o nelle festività nazionali.**
- (7) Qualora il Giudice costituzionale non intervenga in rappresentanza della Corte, su delega espressa del proprio Presidente.
- (8) I Sottosegretari di Stato seguono lo stesso ordine dei Ministeri (nota 4), tra essi precedono quelli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio dei Ministri segue immediatamente i Ministri.
- (9) Tra essi precede il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- (10) Tra essi precede il **Coordinatore** della Conferenza dei Presidenti **dell'Assemblea**, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- (11) Secondo l'ordine di istituzione: Comunicazioni; Sciopero nei servizi pubblici essenziali; Concorrenza e mercato; Energia elettrica e gas; Protezione dei dati personali; Vigilanza sui lavori pubblici; Commissione nazionale Società e borsa; Istituto di vigilanza per le assicurazioni private e di interesse collettivo.
- (12) Nominati dal Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 1988, su materie a carattere nazionale.
- (13) Se eletti nel collegio, precedono.
- (14) Quando è presente il rispettivo Presidente o un suo rappresentante prendono posto, di norma, in posizione funzionale.
- (15) Il Sindaco di Comune capoluogo, in sede, precede il Prefetto, salvo che questi partecipi in quanto delegato formalmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare il Governo.
- (16) La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale, prende il primo posto nella prima categoria, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.
- (17) Il Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, negli eventi di rilevanza internazionale, segue immediatamente i Segretari generali degli Organi costituzionali nazionali.
- (18) **Secondo l'ordine dei Ministeri.**
- (19) Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.
- (20) Se Parlamentari, precedono i membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere, secondo l'ordine di consistenza delle rispettive rappresentanze.
- (21) Secondo l'ordine di costituzione dell'ente.
- (22) Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado (ove non nota l'anzianità nel grado) il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.

(23) Quando è presente il relativo Presidente, in assenza del Segretario generale, prendono posto, di norma, in posizione funzionale. Se è presente, in qualità di rappresentante, il Vice Presidente, prendono posto in posizione funzionale senza, tuttavia, precedere gli appartenenti alla seconda categoria.

(24) Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

(25) Negli eventi di carattere internazionale il Vice Segretario generale e il Direttore generale competente del Ministero degli Affari Esteri prendono posizione tra gli ambasciatori di grado.

(26) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.

(27) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

(28) Ad essi sono equiparati il Segretario Generale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali.

## Art. 6

### (Ordine di precedenza tra i Ministri)

1. L'ordine protocollare dei Ministeri e dei rispettivi Ministri è determinato dalla data della istituzione, ovvero della reistituzione, del Ministero medesimo. I Ministeri accorpati prendono la posizione della loro componente più antica. La tenuta e l'aggiornamento dell'ordine sono curati dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. I Ministri senza portafoglio seguono i Ministri titolari di Dicastero; per essi vale l'ordine alfabetico.

3. L'ordine protocollare delle cariche politiche all'interno di ciascun Ministero è il seguente: Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario. I Vice Ministri e i Sottosegretari di Stato sono rispettivamente ordinati, nell'ambito di ciascun Dicastero, secondo il criterio alfabetico.

## Art. 7

### (Ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici)

1. L'ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici è regolato dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Si fonda, di norma, sul rango del Capo missione e sulla sua anzianità di accreditamento presso lo Stato italiano.

## Art. 8

### (Rango delle cariche europee e straniere)

1. Ove non sia espressamente diversamente stabilito, le autorità europee e straniere che intervengano a pubbliche cerimonie seguono immediatamente le autorità italiane che rivestono cariche omologhe, salvi gli obblighi di cortesia e di reciprocità, nonché le eventuali indicazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

2. I Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, della Commissione europea e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, seguono immediatamente le cariche appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 5.

3. I Cardinali della Chiesa Cattolica e i Principi ereditari di Case regnanti hanno rango immediatamente seguente a quello del Presidente della Repubblica. Essi, tuttavia, non possono presiedere la cerimonia alla quale prendono parte.

**SEZIONE TERZA**  
**PRECEDENZE NELLE CERIMONIE TERRITORIALI**

**Art. 9**

**(Ordine territoriale di precedenza)**

1. In occasione di cerimonie territoriali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

**CARICHE**

**CODICE**

| <b>Categoria A</b>                                                                               |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vicepresidenti ovvero altri rappresentanti ufficiali degli Organi costituzionali                 | 1  |
| Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano   | 2  |
| Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano | 3  |
| Ministri (1)                                                                                     | 4  |
| Vice Ministri e Sottosegretari di Stato                                                          | 5  |
| Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo (2)                                     | 6  |
| Sindaco (3)                                                                                      | 7  |
| Prefetto (4)                                                                                     | 8  |
| Presidente della Provincia                                                                       | 9  |
| Presidente della Corte di Appello                                                                | 10 |
| Vescovo della Diocesi (5)                                                                        | 11 |

| <b>Categoria B</b>                                                |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica (6) | 12 |
| Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale                      | 13 |
| (Premi Nobel)                                                     | 14 |
| Assessori regionali                                               | 15 |
| Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello   | 16 |

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura                                                                     | 17 |
| Rettore dell'Università                                                                                                                        | 18 |
| Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale                                                                                      | 19 |
| Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali                                                                             | 20 |
| Presidenti dei gruppi consiliari regionali                                                                                                     | 21 |
| Consoli di carriera                                                                                                                            | 22 |
| Presidente del TAR o sua sezione staccata                                                                                                      | 23 |
| Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti                                | 24 |
| (Scienziati, umanisti e artisti di chiarissima fama)                                                                                           | 25 |
| Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali (7)                                                            | 26 |
| Avvocato distrettuale dello Stato                                                                                                              | 27 |
| Presidente del Consiglio comunale                                                                                                              | 28 |
| Presidente del Consiglio provinciale                                                                                                           | 29 |
| Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (7) (11) | 30 |

| <b>Categoria C</b>                                                                                                                                                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Decorati di medaglia d'oro al V.M. e al V.C.                                                                                                                                 | 31        |
| Consiglieri regionali                                                                                                                                                        | 32        |
| Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCENI) | 33        |
| Procuratore regionale della Corte dei conti                                                                                                                                  | 34        |
| Presidente della Commissione tributaria regionale                                                                                                                            | 35        |
| Avvocato generale presso la Corte d'Appello                                                                                                                                  | 36        |
| Presidente del Tribunale (8)                                                                                                                                                 | 37        |
| Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (9)                                                                                                                         | 38        |
| <b>Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza</b>                                                                                    | <b>39</b> |
| <b>Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni</b>                                                                                                      | <b>40</b> |
| Questore; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali (7)                                                                             | 41        |
| (Segretari regionali dei partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale)                                                                                             | 42        |
| (Presidente regionale della Associazione Industriali) (10)                                                                                                                   | 43        |
| (Segretari regionali dei sindacati maggiormente rappresentativi in sede regionale)                                                                                           | 44        |
| (Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale e regionale)                                                                                                           | 45        |
| Garanti eletti dal Consiglio regionale; Difensore civico regionale                                                                                                           | 46        |
| Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale                                                                                                                    | 47        |
| Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (7) (11)                                    | 48        |

| <b>Categoria D</b>                                                                                  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Direttori generali titolari degli uffici regionali centrali                                         | 49 |
| Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede (7) | 50 |
| Presidenti delle Province, fuori sede                                                               | 51 |

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sindaci, fuori sede                                                                                                                     | 52 |
| Presidenti degli ordini professionali                                                                                                   | 53 |
| Consoli onorari                                                                                                                         | 54 |
| Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche                                           | 55 |
| Presidente della Commissione tributaria provinciale                                                                                     | 56 |
| <b>Presidente dell’</b> Autorità portuale, <b>Presidente dell’</b> Autorità di bacino                                                   | 57 |
| Presidente della Comunità montana                                                                                                       | 58 |
| Direttore di delegazione della Banca d'Italia                                                                                           | 59 |
| Preside di Facoltà universitaria                                                                                                        | 60 |
| Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia                                                                                           | 59 |
| Vice Presidente del Consiglio comunale e Vice Presidente del Consiglio provinciale                                                      | 60 |
| Assessori comunali                                                                                                                      | 61 |
| Assessori provinciali                                                                                                                   | 62 |
| Difensore civico comunale e provinciale                                                                                                 | 63 |
| Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia                                                           | 64 |
| Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura                                                     | 65 |
| Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (7) (11) | 66 |

| <b>Categoria E</b>                                      |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Presidenti delle ASL e delle agenzie regionali          | 67 |
| Consiglieri comunali                                    | 68 |
| Consiglieri provinciali                                 | 69 |
| Professori ordinari di Università                       | 70 |
| Segretari comunali                                      | 71 |
| Dirigenti direttori degli uffici comunali e provinciali | 72 |
| Colonnelli e qualifiche e gradi equiparati (7) (11)     | 73 |

## NOTE

(1) In assenza di rappresentante ufficiale del Governo, il Ministro che intervenga in materia di propria competenza precede il Presidente della Giunta regionale.

(2) Secondo i rispettivi incarichi. Gli eletti nel collegio precedono.

(3) Se Sindaco di Comune capoluogo, precede i membri del Parlamento.

(4) Il Prefetto ha sempre la precedenza sui Sindaci di Comuni non capoluogo. In assenza di Ministri e Sottosegretari, ove egli partecipi in quanto delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, precede il Sindaco del capoluogo e i membri del Parlamento.

(5) La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale precede gli appartenenti alla categoria A, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.

(6) Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.

(7) Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado, ove non nota l'anzianità di grado, il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.

(8) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.

(9) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

(10) Ad esso possono essere equiparati i Presidenti delle analoghe Confederazioni maggiormente rappresentative in sede regionale.

(11) Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

#### Art. 10

##### (Ulteriori cariche)

1. Ove siano presenti autorità che rivestono cariche non espressamente indicate nell'ordine di cui all'articolo 9, queste sono ordinate secondo quanto disposto dall'articolo 5, senza peraltro precedere gli appartenenti alla categoria A.

#### Art. 11

##### (Ordine di precedenza tra le Regioni, le Province e i Comuni)

1. L'ordine di precedenza tra le Regioni è determinato dalla data della loro costituzione. Tra le Province l'ordine è quello alfabetico, con precedenza alle Province sede di capoluogo di Regione.

2. Tra i Comuni l'ordine di precedenza è determinato dall'ordine alfabetico. E' fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché, nell'ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia.

3. L'ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni, delle Province e i Sindaci è il seguente:

- 1) Presidente della Regione, in sede
- 2) Presidente del Consiglio regionale, in sede;
- 3) Sindaco, in sede;
- 4) Presidente della Provincia, in sede;
- 5) Presidenti delle altre Regioni (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);

- 6) Presidenti degli altri Consigli regionali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 7) Presidente del Consiglio comunale, in sede;
- 8) Presidente del Consiglio provinciale, in sede;
- 9) Presidenti delle altre Province (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 10) Sindaci degli altri Comuni (secondo l'ordine prescritto dal comma 2);
- 11) Presidenti degli altri Consigli provinciali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 12) Presidenti degli altri Consigli comunali (secondo l'ordine prescritto dal comma 2);

## CAPO II

### DELLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE

#### SEZIONE PRIMA

##### PRESIDENZA DELLA CERIMONIA E RAPPRESENTANZA

#### Art. 12

##### (Presidenza della cerimonia)

1. All'invitante o all'ospitante compete il ruolo di presidente della cerimonia, nonché il primo posto, che può cedere all'autorità che riveste la carica più elevata tra quelle che lo precedono nell'ordine fissato dagli articoli 5 e 9.
2. In presenza di cariche appartenenti alla prima categoria dell'ordine fissato dall'articolo 5, il ruolo di presidente dell'evento e il primo posto spettano sempre a quella che riveste la carica più elevata tra esse.

#### Art. 13

##### (Autorità cessate dalla carica)

1. Nelle cerimonie ufficiali gli inviti sono, di norma, rivolti alle autorità in carica.
2. Nelle cerimonie territoriali, eventuali invitati cessati da una carica rientrante in una delle prime cinque categorie di cui all'articolo 5 prendono posto, di massima, seguendo le autorità di pari rango in carica, senza peraltro precedere le cariche appartenenti alle categorie A e B di cui all'articolo 9.

#### Art. 14

##### (Rappresentanza protocollare)

1. Ai fini protocollari, la rappresentanza è la delega conferita espressamente e di volta in volta dall'autorità titolare invitata ad altra appartenente alla stessa Istituzione, Amministrazione o ramo di

Amministrazione, affinché la seconda possa partecipare in sua vece, e per conto dell'Istituzione o dell'Amministrazione, alla cerimonia.

2. La delega deve essere notificata anzitempo all'invitante e, qualora distinto, all'ospitante.

#### Art. 15

##### (Rappresentanti)

1. La rappresentanza non può essere conferita se non a chi occupi una posizione vicaria ovvero a chi rivesta cariche o gradi che, negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9, siano collocate in categoria pari o immediatamente inferiore a quella del rappresentato.

#### Art. 16

##### (Posizione del rappresentante)

1. Il soggetto che partecipa a una cerimonia in qualità di rappresentante segue immediatamente, nell'ordine di precedenza individuato dagli articoli 5 e 9, il pari rango del rappresentato.

#### Art. 17

##### (Altre forme di delega)

1. Altre forme di delega, diverse da quelle disciplinate dagli articoli 14 e 15, non costituiscono rappresentanza. In tali casi il delegato occupa la posizione corrispondente al proprio rango, secondo quanto previsto negli articoli 5 e 9, avendo solo titolo di precedenza sugli altri appartenenti alla propria categoria.

#### Art. 18

##### (Limiti della rappresentanza)

1. La rappresentanza e le altre forme di delega si riferiscono alla sola cerimonia per la quale sono state conferite e i loro effetti si esauriscono con la conclusione della stessa.

2. Nei pranzi, nei ricevimenti e negli spettacoli non è, di norma, ammessa rappresentanza o altra forma di delega.

#### Art. 19

##### (Supplenza e *interim*)

1. All'autorità supplente o che svolga l'incarico ad *interim* spetta la medesima posizione prevista per il titolare.

SEZIONE SECONDA  
SCAMBIO DI VISITE TRA AUTORITÀ

Art. 20

(Visite d'insediamento e di congedo)

1. In occasione del loro insediamento e del loro congedo, il vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché i titolari della carica apicale rappresentativa nel territorio di una Amministrazione pubblica ricevono o rendono visita, secondo il reciproco rango, alle autorità che rivestono cariche pubbliche nella circoscrizione.
2. In occasione del loro incontro le autorità possono determinare, d'intesa fra loro, le modalità dell'eventuale restituzione della visita.

Art. 21

(Modalità della visita)

1. Le visite vengono richieste iniziando dall'autorità più elevata ed hanno luogo nelle rispettive sedi ufficiali.
2. L'autorità che compie la visita e quella che la riceve non possono farsi rappresentare. La rappresentanza, purché previamente concordata, può ammettersi nella eventuale restituzione della visita.

SEZIONE TERZA  
PRESCRIZIONI GENERALI SUGLI ONORI ALLE AUTORITÀ CIVILI

Art. 22

(Autorità civili destinatarie di onori militari)

1. Gli onori militari sono resi, nelle occasioni ufficiali e secondo le forme e le modalità prescritte nella disciplina militare, alle seguenti cariche civili:
  - a) Presidente della Repubblica;
  - b) Presidenti delle due Camere;
  - c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
  - d) Presidente della Corte costituzionale;
  - e) Presidenti emeriti della Repubblica;
  - f) Ministro della Difesa;

g) Ministri aventi alle dipendenze Corpi armati;

h) Sottosegretari di Stato alla Difesa;

i) Sottosegretari di Stato di Ministeri aventi alle dipendenze Corpi armati.

2. Le autorità indicate alle lettere g) ed i) del comma 1 ricevono, di norma, gli onori da reparti appartenenti alle Forze da loro dipendenti.

3. Gli onori militari possono essere resi, altresì, al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, agli altri Ministri e agli altri Sottosegretari di Stato, non indicati nel comma 1, quando intervengano in rappresentanza del Governo. Gli onori sono resi, inoltre, ai Vice Presidenti delle due Camere e della Corte costituzionale quando espressamente delegati a intervenire in rappresentanza dei rispettivi Organi costituzionali, se non sia presente altra autorità indicata nelle lettere da a) a g) del comma 1.

4. Nelle cerimonie territoriali disciplinate dagli articoli 2, comma 1, lettera b) e 3, comma 3, gli onori militari, se previsti, sono resi al Presidente della Regione, quando egli sia l'autorità di rango più elevato presente. In questi stessi eventi, se interviene uno dei Sottosegretari indicati nel comma 1, lettere h) ed i), questi accompagna il Presidente della Regione nella rassegna del reparto schierato.

**5. In occasione delle festività nazionali gli onori militari, nei casi e nelle forme previsti, sono da riconoscere al Prefetto, in assenza di carica di maggior rango tra quelle indicate nei precedenti comma 1 e 3.**

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina militare per quanto concerne le cerimonie militari e gli onori alle autorità militari.

#### Art. 23

(Simboli destinatari di onori militari)

1. Gli onori militari sono tributati, di norma, nelle occasioni e secondo le forme e le modalità prescritte dalla disciplina militare, ai seguenti simboli:

a) Milite Ignoto;

b) Caduti;

c) Bandiere di Guerra;

d) Bandiere d'Istituto;

e) Gonfaloni e Vessilli decorati di Medaglia d'oro al Valore militare.

#### Art. 24

(Limitazioni agli onori militari)

1. Gli onori militari vengono resi, una sola volta, **alla carica di maggior rango presente tra quelle indicate dall'articolo 22 e secondo i criteri ivi stabiliti. Sono** salve, **in ogni caso**, le prerogative del Presidente della Repubblica.

2. In caso di presenza di più autorità di pari rango destinatarie di onori, la natura della cerimonia costituisce criterio ausiliario per individuare l'autorità alla quale spettano gli onori.
3. Nelle cerimonie dedicate in via esclusiva alla commemorazione dei Caduti, la resa degli onori ai Caduti esclude qualunque altro tipo di onori, pur previsti. Sono salve, in ogni caso, le prescrizioni poste dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537, per le celebrazioni delle feste nazionali, nonché le specifiche disposizioni previste per i casi individuati dalla disciplina militare.
4. Nel ricevimento degli onori non è ammessa alcuna forma di rappresentanza o di delega, salvo quelle definite dall'articolo 22, commi 3 e 5.
5. Nelle cerimonie civili, gli onori militari alle autorità sono disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'autorità di Governo da cui dipendono i reparti schierati.

#### Art. 25

##### (Onori militari ad autorità europee e straniere)

1. Nel corso di visite ufficiali gli onori militari possono essere resi alle autorità europee e straniere che rivestano cariche omologhe a quelle delle autorità italiane destinatarie di onori. Sono fatte salve, in ogni caso, le prescrizioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

#### Art. 26

##### (Servizi d'onore)

1. I servizi d'onore sono, di norma, resi dall'Arma dei Carabinieri, fatte salve le prerogative del Capo dello Stato e ad eccezione delle sedi istituzionali e delle occasioni ove già sia reso servizio stabile da una diversa Forza Armata o da un Corpo armato.

#### Art. 27

##### (Ordine dei reparti)

1. Per lo schieramento di reparti in armi, secondo l'uso già in vigore, si segue il seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato.

## Art. 28

### (Onori civili al Presidente della Repubblica)

1. In occasione di visite fuori della Capitale, il Presidente della Repubblica è, di norma, ricevuto in forma privata nel luogo del suo arrivo dal Prefetto che è presente, altresì, al momento della partenza del Presidente della Repubblica.
2. Il Presidente della Repubblica è accompagnato dal Sindaco nella visita della città e riceve il saluto, ove il programma lo preveda, esclusivamente del vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché dei preposti agli Uffici provinciali, o equiparati, ovvero superiori, di ciascuna delle Amministrazioni statali aventi sede nella città stessa. Nel capoluogo di Regione riceve il saluto anche del Presidente della Regione.

## SEZIONE QUARTA

### DISTINZIONI CAVALLERESCHE E ONORIFICHE

## Art. 29

### (Ordini cavallereschi nazionali e altre onorificenze della Repubblica)

1. La Repubblica premia le benemeritenze individuali e collettive con distinzioni cavalleresche e con distinzioni onorifiche. Le distinzioni cavalleresche sono attribuite nell'ambito degli ordini cavallereschi nazionali. Le altre distinzioni consistono in decorazioni al Valore militare e nella Stella al Merito del lavoro, nonché in ricompense al Valore civile e al Merito civile e altre ricompense ministeriali.
2. Gli ordini cavallereschi nazionali sono:
  - 1) l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
  - 2) l'Ordine Militare d'Italia;
  - 3) l'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana;
  - 4) l'Ordine al Merito del Lavoro;
  - 5) l'Ordine di Vittorio Veneto.

## Art. 30

### (Onorificenze e decorazioni)

1. Le onorificenze cavalleresche, le decorazioni e le benemeritenze non attribuiscono al singolo insignito titolo di precedenza nelle cerimonie, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 9 per le Medaglie d'oro al Valore militare e al Valore civile.
2. In occasione delle feste nazionali civili, ovvero in presenza del Presidente della Repubblica, gli insigniti debbono indossare la più elevata in grado tra le insegne degli ordini cavallereschi nazionali,

ovvero delle altre decorazioni e distinzioni onorifiche nazionali a loro attribuite, nelle forme previste.

3. Per la determinazione della precedenza tra i gradi e le classi delle distinzioni cavalleresche e onorifiche, nonché per l'uso e le fogge delle relative insegne vale quanto fissato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001, DCE 12.3/24, come integrata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2005, DCS 24/12.3.

4. L'uso nel territorio nazionale delle onorificenze concesse dallo Stato della Città del Vaticano è consentito unicamente previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'uso di onorificenze concesse in ordini non nazionali o da Stati esteri deve essere autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri. È libero l'uso delle onorificenze concesse dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

## SEZIONE QUINTA

### BANDIERA DELLA REPUBBLICA, INNO NAZIONALE, FESTE NAZIONALI ED ESEQUIE DI STATO

#### Art. 31

(Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica)

1. I toni cromatici dei colori della bandiera della Repubblica, indicati dall'art. 12 della Costituzione, sono definiti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 giugno 2004, UCE 3.3.1/14545/1, con i seguenti codici Pantone tessile, su tessuto stamina (fiocco) di poliestere:

Verde 17-6153

Bianco 11-0601

Rosso 18-1662.

2. L'utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull'esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all'estero.

#### Art. 32

(Uso delle bandiere)

1. Sull'esposizione e sulle modalità d'uso delle bandiere si fa espresso richiamo alle disposizioni fissate dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, nonché dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121.

2. Sugli edifici pubblici possono essere esposte esclusivamente la bandiera nazionale e quella europea, nonché quelle dei rispettivi Enti territoriali o locali. Possono essere esposte bandiere di Stati stranieri o di Organismi internazionali solo in occasione di visite ufficiali di autorità estere o di

incontri internazionali, limitatamente alla durata dell'evento, o per la celebrazione di particolari ricorrenze.

#### Art. 33

##### (Uso di insegne sulle autovetture)

1. Ferme restando le disposizioni correnti concernenti l'uso e le fogge delle insegne di comando e di quelle distintive, il guidoncino che riproduce i colori della bandiera nazionale può essere applicato, solo in occasione di impegni ufficiali, unicamente sulle autovetture con a bordo il Presidente di uno degli Organi costituzionali, nonché sulle autovetture dei titolari delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Sono fatte salve singole disposizioni legate di volta in volta a particolari esigenze del Cerimoniale di Stato o del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

#### Art. 34

##### (Inno nazionale)

1. L'inno nazionale è eseguito, secondo le forme e le modalità individuate nella disciplina militare, alla presenza della bandiera di guerra o d'Istituto e del Presidente della Repubblica, nonché nelle cerimonie indicate dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'esecuzione dell'inno europeo e di inni nazionali stranieri è effettuata secondo le indicazioni del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.
3. Sono fatte salve le disposizioni militari concernenti l'esecuzione dell'inno nell'ambito delle Forze armate.

#### Art. 35

##### (Feste nazionali civili)

1. Alle feste nazionali civili (2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 4 novembre, festa dell'Unità nazionale – giornata delle Forze Armate; 25 aprile, anniversario della Liberazione e 1° maggio, festa del Lavoro) si applicano le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537.

#### Art. 36

##### (Esequie di Stato)

1. Le esequie di Stato spettano alle autorità della Repubblica e ai soggetti individuati dalla legge 7 febbraio 1987, n. 36, e si svolgono secondo le forme e i modi indicati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2002, UCE 3.3.13/1/5654.

2. Fuori dei casi ricordati dal comma 1, le Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, possono disporre la celebrazione di esequie in forma solenne.
3. Il coordinamento delle esequie di Stato è assicurato dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### Art. 37

##### (Disposizioni finali)

1. E' assicurata al Cerimoniale di Stato e al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica la possibilità di disporre di misure di adeguamento eccezionali necessarie o opportune, anche per ragioni di reciprocità, in particolari eventi di rilievo nazionale o internazionale.
2. In presenza del Capo dello Stato, eccezionali e particolari misure protocollari potranno essere assunte dal Servizio del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica che, nelle ipotesi di concorso, concerterà la propria azione con il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri o con il Cerimoniale diplomatico della Repubblica.